



CONAF
**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

Regolamento CONAF 4/2013

Regolamento per il funzionamento del Centro Studi "CONAF"

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Approvato con Delibera di Consiglio n. 267 del 24 Settembre
2013

Via Po, 22

00198 Roma

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- **visti** gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- **vista** la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- **vista** la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- **vista** la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- **visti** gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- **Visto il DPR 30 aprile 1981 n. 350**-Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.Modificato ed integrato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005)
- **Visto il Regolamento generale del Conaf** approvato con delibera di consiglio n. 5 del 21 gennaio 2010 che all'art. 22 istituisce il Centro studi quale struttura di ricerca professionale e socioeconomica del consiglio nazionale

ha adottato il seguente regolamento per il funzionamento del Centro Studi

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Ordinamento professionale**: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio Nazionale**: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**: i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; **le società tra professionisti** di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;
- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 24 settembre 2013.

Approvato con delibera n. 267 nella seduta del Consiglio del 24 settembre 2013

- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- l) **SIDAF: il sistema informativo dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;**
- m) **Ufficio Di Presidenza** l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal vicepresidente e dal segretario del Conaf al fine di assicurare uno stretto coordinamento dell'attività del Conaf;
- n) **Dipartimenti** unità organizzative del Consiglio nazionale per lo svolgimento di attività istruttoria nelle materie specifiche;
- o) **Quaderni Professionali Del Conaf** – pubblicazioni del conaf trattanti specifici aspetti dell'attività professionale ed ordinistica ad uso degli iscritti e dei consigli territoriali.

Art 2 Definizione.

Il Centro Studi è un organo del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, denominato Centro Studi CONAF, con finalità di ricerca, analisi, studio sulle tematiche inerenti la professione nei suoi aspetti sociali, economici e culturali.

Art 3 Sede

Il Centro Studi ha sede presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale.

Art 4 Scopo

Il Centro Studi ha lo scopo di ricerca, di studio e sperimentazione nell'ambito delle attività professionali. Formula pareri, proposte e redige documenti nelle materie di interesse per lo svolgimento della professione.

L' attività del Centro Studi è finalizzata ad approfondire le capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo della professione a medio e lungo termine.

Il Centro Studi è di supporto alle attività dei Dipartimenti e dell'Ufficio di Presidenza.

Cura il monitoraggio delle normative inerenti la professione a livello regionale, nazionale e comunitario.

Cura la tenuta di una biblioteca tecnico scientifica contenente gli atti di convegni di interesse della categoria;

Cura la pubblicazione degli atti relativi agli eventi, i convegni ed i congressi del Consiglio Nazionale;

Cura la tenuta della Biblioteca del Consiglio Nazionale.

Cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale.

Cura la stesura dei quaderni professionali del Consiglio Nazionale

Art. 5 Organi del Centro Studi

Sono organi del Centro Studi:

- Il Coordinatore;
- Il Comitato tecnico- scientifico.

Art. 6 - Il Coordinatore

Il Coordinatore viene designato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, e dura in carica per il periodo di mandato del Consiglio Nazionale.

Al Coordinatore viene riconosciuta una indennità analoga quella prevista dal Consigliere Nazionale e procede alla rendicontazione bimestrale dei costi sostenuti al Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore definisce il piano triennale delle attività da sottoporre al Consiglio Nazionale, previo parere del Comitato scientifico.

Il Coordinatore verifica le attività dei ricercatori in funzione degli obiettivi e dei tempi loro assegnati. Il Coordinatore relaziona, quadri mestralmente, al Consiglio sull'attuazione del Piano triennale e sulle attività dei progetti di ricerca assegnati dal Consiglio.

Il ruolo di coordinatore del centro studi è incompatibile con la carica di consigliere nazionale e con qualsiasi carica di rappresentanza nell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Art. 7 Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è composto da personalità di chiara competenza scientifica e professionale e si compone da tre a nove membri. Il Comitato dura in carica per il periodo di mandato del Consiglio che lo ha nominato.

I Membri sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il parere sul piano triennale delle attività e verifica le linee, il contenuto e la metodologia dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta i lavori tecnico professionali e scientifici degli iscritti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (CFP) da pubblicare nelle riviste Ufficiali della categoria .

Ai componenti del Comitato tecnico – scientifico può essere riconosciuta una indennità secondo quanto stabilito con delibera dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il parere sul piano triennale delle attività e verifica le linee, il contenuto e la metodologia dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta i lavori tecnico professionali e scientifici degli iscritti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (CFP) da pubblicare nelle riviste Ufficiali della categoria .

Il Comitato tecnico scientifico è convocato dal Coordinatore.

Art. 8 Organizzazione

Il centro studi è organizzato in aree tematiche coerenti con le declaratorie dei dipartimenti. Per ogni quattro aree tematica è preposto un ricercatore. Le articolazioni delle aree tematiche, sono approvate dal Consiglio Nazionale nell'ambito dell'approvazione del piano triennale.

Ai fabbisogni di ricercatori del centro studi provvede il Consiglio Nazionale secondo le norme vigenti.

Il Consiglio Nazionale sulla base del Convenzioni con gli atenei di cui all'art. 7 del Regolamento di formazione può stipulare rapporti di dottorato di ricerca funzionali allo sviluppo delle aree atematiche.

Il Consiglieri responsabili dei dipartimenti formulano al Centro studi il relativo fabbisogno di ricerca o di progetti specifici entro il mese di settembre al fine dell'inserimento nel programma triennale e annuale di competenza.

Il piano triennale ed annuale dell'organizzazione delle attività di ricerca e studio è redatto dal Coordinatore e proposto al Consiglio per l'approvazione, previo parere del Comitato tecnico scientifico, entro il mese di ottobre .

Il coordinatore entro il mese di Ottobre di ciascun anno formula al Consiglio Nazionale per la relativa approvazione, una proposta di budget triennale ed annuale.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo annuale di attività il Coordinatore predispone una relazione sulle attività svolte ed un consuntivo di spesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

art 9
Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore 15 ottobre 2013.

